



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RINNOVO DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ATTIVI PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO" PRESENTATA IN DATA 26 GIUGNO 2020 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.

Le/I sottoscritte/i Consigliere/i Comunali,

PREMESSO CHE

- il Comune di Torino si avvale storicamente ed in termini consistenti di lavoratrici e lavoratori in regime di somministrazione con contratto a tempo determinato nell'ambito di diversificati servizi, circa 250 unità una parte rilevante dei quali (circa 94) opera nell'ambito dei servizi socioassistenziali;
- per tali lavoratori il raggiungimento dei 36 mesi di lavoro viene considerato dalla Direzione della Divisione Personale del Comune di Torino, quale limite temporale non valicabile in base a posizioni non supportate dalla normativa vigente;
- sarebbe estremamente importante offrire a lavoratrici e lavoratori il poter continuare a prestare la loro attività nei Servizi in cui si trovano ad operare, sia per garantire nell'immediato una continuità occupazionale sia per assicurare un Servizio di qualità agli assistiti continuando ad avvalersi di personale formato ed esperto;
- a questo proposito le OO.SS. hanno sottoposto all'attenzione della Direzione della Divisione del Personale di Torino quanto previsto dalla Disciplina normativa e contrattuale vigente in materia di Somministrazione presso la Pubblica Amministrazione, evidenziando la non sussistenza del limite temporale dei 36 mesi e la possibilità di rinnovo contrattuale. È stata evidenziata la non sussistenza della equiparabilità tra gli istituti contrattuali della Somministrazione a termine e del Contratto a termine nella PA, come successivamente confermato dall'ITL a fronte del quesito presentato dalla stessa Divisione Personale;

CONSIDERATO CHE

- la materia della durata massima della somministrazione di lavoro mediante contratto a termine nell'ambito della Pubblica Amministrazione appare regolata dal CCNL del Comparto delle Autonomie Locali, il quale a sua volta rinvia alle norme di legge, le quali a loro volta rimandano al CCNL delle Agenzie di Somministrazione;

- l'articolo 52 del vigente CCNL 21 maggio 2018 per il comparto delle Autonomie Locali, per la parte che qui interessa, recita:
"1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3.";
- il D.Lgs. 81/2015, nella parte in cui disciplina la somministrazione di lavoro, va considerato nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 87/2018, per espressa previsione di cui all'articolo 1, comma 3 ("3. Le disposizioni di cui al presente art., nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.");
- la norma che qui rileva è rinvenibile al comma 2, articolo 34 del D.Lgs. 81/2015, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 87/2018 applicabile tuttora alla Pubblica Amministrazione in genere, il quale recita: "In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.";
- il contratto collettivo vigente applicato dal somministratore, il CCNL 15 ottobre 2019, all'articolo 49 recita:
"Ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione delle singole disposizioni - In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018, in caso di somministrazione di lavoro, qualora l'utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto n. 87/2018. Conseguentemente, non operano le previsioni di cui all'articolo 21 del presente CCNL. Pertanto, nella Pubblica Amministrazione, il termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell'arco temporale di 36 mesi, così come previsto dal CCNL 2014 delle Agenzie di Somministrazione.";
- l'articolo 47, comma 1 del CCNL 2014 delle Agenzie di Somministrazione recita:
"Proroghe - 1. La materia delle proroghe è di esclusiva competenza del presente Contratto Collettivo. Con riferimento al dettato previsto all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 276/03, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il termine inizialmente posto al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte. Il singolo contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, non può

avere una durata superiore a 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione.";

- in definitiva, la norma contrattuale applicabile, per esplicito demando ad opera della legge, disciplina il limite massimo di durata, iniziale e comprensiva di eventuali proroghe, di ogni singolo contratto di somministrazione a tempo determinato, mentre non sono stabiliti limiti circa la rinnovabilità dei contratti a termine mediante somministrazione né circa la cumulabilità di più contratti intercorsi tra le medesime parti;
- la DG Attività Ispettiva del MLPS si era espressa con risposta ad interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, nel senso di escludere che ci fossero limiti alla reiterabilità dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche una volta raggiunti i 36 mesi, a fronte di una fonte legislativa all'epoca diversa (D.Lgs. 276/2003) da quella attuale ma sostanzialmente identica nel contenuto;

INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere, in rapporto alle normative di supporto richiamate e in ragione delle evidenti motivazioni di continuità dei servizi e della occupazione, le intenzioni della Amministrazione comunale in ordine al rinnovo dei contratti.

Presentazione: ARTESIO, TISI, MAGLIANO, CURATELLA, SCANDEREBECH, MONTALBANO.